

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3048 del 01/07/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Rinnovo di concessione per occupazione di terreni demaniali del torrente Ceno in comune di Varano de' Melegari (PR) - Richiedente: Alessandro Meggi per SO. GE. SA. - Sisteb PR11T0052/17RN01 - Sinadoc 18403
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3148 del 01/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno LUGLIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 10/05/2017 registrata al PGPR/2017/8915 del 11/05/2017 con cui il sig Alessandro Meggi c.f. MGGLSN64T30G337P residente in galleria Polidoro 11 nel Comune di Parma (PR) per l'Azienda SO.GE.SA. P.Iva 00767950348 con sede legale in strada per Fosio 1 nel Comune di Varano de Melegari (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua t. Ceno, F 50 fronte dei mappali 3, 10 e 56 di Ha 5.96.51 in Comune di Varano de Melegari (PR), ad uso pista autodromo e area di rispetto;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 411 del 11/12/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del

provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4020021 "Medio Taro"

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PGPR/2017/10031 del 26/05/2017), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;
- Ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia Occidentale (Parere PG/2020/16781 del 03/02/2020)

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie pari a € 75,00;
- il canone per l'anno 2020 pari a € 8052,89 in data 26/06/2020;
- il deposito cauzionale in due parti, la somma pari a € 7649,00 il 18/06/2012, la somma integrativa pari a €403,89 il 26/06/2020;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Alessandro Meggi c.f. MGGLSN64T30G337P per l'Azienda SO.GE.SA. P.Iva 00767950348 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Ceno di Ha 5.96.51 sita in Comune di Varano de Melegari (PR), catastalmente identificata al F 50 fronte dei mappali 3, 10 e 56, per uso pista di autodromo e relativa area di rispetto, codice pratica PR11T0052/17RN01;

- 2 . di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2023**;
- 3 . di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario con PG/2020/93104 del 29/06/2020;
- 4 . di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in € 8052,89 euro,
- 5 . di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
- 6 . di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 8052,89euro totali;
- 7 . di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
- 8 . di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 9 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
- 10 . di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
- 11 . di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
- 12 . di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 13 . di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Alessandro Meggi c.f. .MGGLSN64T30G337P (cod. pratica PR11T0052/17RN01).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua torrente Ceno, individuata al foglio 50 fronte dei mappali 3, 10 e 56 del Comune di Varano de' Melegari (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a Ha 5.96.51 è destinata ad uso pista autodromo e area di rispetto

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato il 18/06/2012, pari a € 7649 con l'integrazione di € 403,89, vengono restituiti alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora

risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2023

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa

indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

**ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DA ENTE
PARCHI**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PGPR/2017/10031 del 26/05/2017 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SERVIZIO CORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI
E MESSA IN SICUREZZA
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
AMBITO DI PARMA

IL RESPONSABILE

Dott. Ina. Gabriele Alifracco

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.			
del			

Risposta a lettera del 12/05/2017

Prot. PGPR|2017|8915 e 8809

Spett.le **ARPAE**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1

40123 PARMA PR

aoopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Gruppo Carabinieri Forestale Parma
Via Macedonio Melloni, 4
43121 PARMA PR
cp.parma@pec.corpoforestale.it

Alla Ditta SO.GE.SA. S.r.l.

Via Martiri della Libertà n. 75

43040 VARANO DE' MELEGARI PR

autodromo@legalmail.it

Oggetto: (2017.650.20.5/37) Richiesta di parere idraulico per rinnovo concessione n. 11341/99 e per il rilascio di nuova concessione temporanea (45 gg) per la realizzazione di parcheggio, per utilizzo terreno demaniale nei pressi del ponte della strada Provinciale per Fosio in comune di Varano de' Melegari (PR)

Riferimento prot. PC/2017/0020642 del 12/05/2017

Il Responsabile del Servizio

vista l'istanza in data 12 maggio 2017, di ARPAE, per il rilascio del parere idraulico per il rinnovo della concessione n. 11341/99 interessante i fronti mappali nn. 3-10-56 del foglio n. 50 del Comune di Varano de' Melegari e la richiesta per il rilascio di una nuova concessione temporanea (45 gg) per la realizzazione di un parcheggio fronte i mappali nn. 68-69-91 del foglio n. 49 del Comune di Varano de' Melegari;

per quanto di competenza si esprime **parere positivo** dal punto di vista idraulico per il rinnovo della concessione e per il rilascio della concessione temporanea per la realizzazione di parcheggio con le seguenti prescrizioni:

SEDI OPERATIVE

Strada Garibaldi, 75 43121 PARMA Tel. 0521.788711 Fax 0521.772654

Per tutte le sediPEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.itwww.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.

a uso interno: DP/ / Classif. | | | | | | | | | | Fasc. | | | | |

- le modifiche allo stato dei luoghi per la realizzazione dell'area parcheggio dovranno essere le minime necessarie per la realizzazione dello stesso che dovrà adattarsi alla morfologia esistente;
- la Ditta in ogni caso è responsabile della sicurezza idraulica, nonché per la chiusura in caso di piena. Dovrà la stessa Ditta predisporre apposito piano di controllo con indicato il nome del responsabile tecnico che decreterà la chiusura e apertura del parcheggio in caso di previsione di avverse condizioni meteorologiche. Detto piano dovrà essere presentato entro 5 giorni prima dell'apertura dell'area e inviato alla presente Agenzia per la validazione.

Il presente parere viene rilasciato nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia di Polizia Idraulica, fatti salvi e impregiudicati i diritti di Terzi, privati cittadini ed Enti, lasciando sollevata e indenne questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta inteso che la Ditta dovrà far rispettare ogni normativa in materia ambientale ed, in particolare, a provvedere alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento od al recupero, a propria cura e spese, dei rifiuti prodotti all'interno delle suddette aree.

Si obbliga altresì a tenere indenne lo scrivente Servizio da ogni molestia, reclamo, azione o pretesa che potesse essere promossa da terzi a seguito del suddetto parere e si obbliga a sollevare lo scrivente da ogni contestazione e/o sanzione che, in riferimento a eventuali violazioni delle normative sui rifiuti e per ogni qualsiasi responsabilità civile nonché da tutti gli eventuali danni, costi, spese e sanzioni, rimborsi di qualunque natura che potessero derivare dall'uso del parcheggio temporaneo sia che dai partecipanti alle manifestazioni che dal pubblico, o altro, dovesse colpire il Servizio Area Affluenti Po.

Distinti saluti

Il Responsabile di Ambito
Dott. Ing. Gabriele Alifracò
(Documento Firmato Digitalmente)

DETERMINAZIONE N.47 DEL 31/01/2020

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI DEMANIALI PER PISTA DI AUTODROMO E ZONA DI RISPETTO DELLA STESSA- SO.GE.SA. SRL NEL COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI- PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

IL RESPONSABILE D'AREA DR. MICHELE ZANELLI

VISTI:

- la L.R. n. 11 del 02/04/1988 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro";
- il Decreto Presidente Giunta regionale n. 136 del 2 marzo 1982, "Istituzione del Parco Naturale Boschi di Carrega";
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- il decreto n. 2 del 27.05.2019 di conferimento di posizione organizzativa all'Area Tecnica dal 27/05/2019 al 31/12/2020 del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 9/2016 "Legge Comunitaria Regionale per il 2016"
- il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
- la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"
- le Misure Specifiche di Conservazione del Sito della Rete Natura 2000 Z.S.C./Z.P.S. IT4020021 "Medio Taro" approvate con delibera di Comitato Esecutivo n.° 92 del 19/12/2013;
- il "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'Ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 3 del 25/01/2013;

VISTA la trasmissione da parte di ARPAE SAC prot. 6352 del 29/11/19 della documentazione relativa al rinnovo in oggetto, al fine di ottenere i pareri di competenza dell'ente di gestione del Parco del Taro;

PREMESSO

CHE ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409 CEE e della Direttiva Habitat 92/43 il territorio del Parco è stato designato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S) e Zona Speciali di Conservazione (Z.S.C.) "Medio Taro" cod. IT4020021 ;

CHE l'area occupata dall'attività oggetto di valutazione è posta parzialmente nella porzione del ZSC/ZPS Medio Taro situata al di fuori del perimetro del Parco del Taro;

CHE ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1191 del 30/07/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. n. 7/04" la Valutazione di Incidenza di un progetto o intervento posto all'interno del SIC, ma al di fuori dell'area protetta, compete all'ente che approva il progetto, con modulo di pre-valutazione, previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta;

CONSIDERATO:

CHE, come si legge nella documentazione presentata (modulo di pre-valutazione di Incidenza), la concessione in oggetto riguarda il rinnovo di altri 6 anni dell'occupazione di area demaniale dedicata in parte alla pista dell'autodromo e alla relativa fascia di rispetto;

CHE la richiesta propone il rinnovo della concessione demaniale senza evidenziare modifiche rispetto allo stato attuale, cioè comporta un rinnovo dell'utilizzo dell'area senza prevedere alcuna opera;

CHE la scogliera esistente a protezione delle piste dell'autodromo confina con gli habitat acquatici 3130 e 3270 e nella parte più a sud con l'habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus Alba", come individuati nella carta degli habitat vigente della Regione Emilia Romagna;

CHE pertanto l'area in oggetto, come si riscontra dallo stato di fatto, non si sovrappone ad habitat e specie di interesse comunitario, come individuati nella carta degli habitat vigente della Regione Emilia Romagna;

CHE pertanto dalla documentazione presentata si evince che il rinnovo in oggetto non prevede alcun intervento od opera in corrispondenza degli habitat esistenti, come individuati nella carta degli habitat vigente della Regione Emilia Romagna;

CHE pertanto si ritiene di valutare non significativa l'interferenza negativa degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel ZSC/ZPS Medio Taro in riferimento alla concessione in oggetto e allo stato dei luoghi esistente;

DETERMINA

1. di esprimere il parere di competenza in merito alla Valutazione di Incidenza, valutando che IL RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI DEMANIALI PER PISTA DI AUTODROMO E ZONA DI RISPETTO DELLA STESSA- SO.GE.SA. SRL NEL COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI, non comporta un'incidenza negativa significativa relativamente agli habitat e specie di interesse comunitario del ZPS/ZSC Medio Taro per quanto evidenziato in premessa;
2. di rilasciare la presente fatti salvi i diritti di terzi e le competenze degli altri enti preposti;
3. di approvare altresì l'estratto del presente atto, di cui all'art. 13 della L. 394/91, riportato nell'allegato "A", che dello stesso diventa parte integrante;
4. di dare atto che la presente determina:



- va inserita nel registro delle determinazioni;
- va pubblicata per estratto ai sensi della L 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- va trasmessa all'Area Vigilanza e Conservazione dell'ente;
- va trasmessa al richiedente ARPAE SAC.

IL RESPONSABILE D'AREA

Dott. Michele Zanelli

documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Il sottoscritto Alessandro Meggi c.f. MGGLSN64T30G337P in qualità di legale rappresentante di SO.GE.SA. Srl P: Iva 00767950348, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Il Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.